


| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE | |
| Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento | inquinamento@regione.fvg.it saua@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

Decreto n° 40129/GRFVG del 04/09/2023 SAPI - PN/AIA/12-R-1

Modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.1, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BUZZI UNICEM S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. n. 0012422/GAB del 17 giugno 2015 "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 27569 del 14 novembre 2016, recante "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2013/163/UE del 26 marzo 2013

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo."

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure

urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014, con il quale è stata rinnovata, a favore della Società CEMENTIZILLO S.p.A. con sede legale in Padova, via Cassan Carlo, 10, identificata dal codice fiscale 00203550280, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1959 del 16 ottobre 2008, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010, n. 980 del 12 maggio 2011 e n. 538 del 27 marzo 2013, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 3.1, lettere a) e b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 276/2014, è stata prorogata fino al 20 febbraio 2026;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4963 del 20 dicembre 2018, con il quale:

- 1) è stato preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 276/2014, dalla Società CEMENTIZILLO S.p.A. alla Società BUZZI UNICEM S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 00930290044;
- 2) è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 276/2014;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 10648 del 13 marzo 2023, con il quale è stata volturata, a favore della Società BUZZI UNICEM S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 11983660157, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Buzzi Unicem S.p.A., con il decreto n. 276/2014, come modificata e prorogata con i decreti n. 4963/2018 e n. 535/2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

Vista la nota dell'1 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 2 settembre 2022 con protocollo n. 50159, con la quale il Gestore, ha chiesto il rilascio, ai sensi

dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale relativa agli impianti per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.1, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2;

Atteso che la modifica sostanziale consiste nella variazione del quadro autorizzativo del parametro COT al punto di emissione E4bis, mediante l'introduzione di un valore limite su base mensile pari a 50 mg/Nmc e l'innalzamento, da 50 mg/Nmc a 70 mg/Nmc, del valore limite su base giornaliera;

Vista la nota prot. n. 55993 del 29 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 11 ottobre 2022, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 175240 del 10 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a Sistema Ambiente S.r.l., all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione;

2) ha convocato, per il giorno 24 novembre 2022, la prima seduta della Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 252753 del 18 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che per le difficoltà intervenute nella gestione del calendario delle Conferenze di servizi, la Conferenza originariamente convocata per il giorno 24 novembre 2022 viene spostata al giorno 7 dicembre 2022;

Visto il Verbale della Conferenza di servizi del 7 dicembre 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 211917 del 28 ottobre 2022, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione ha formulato le proprie osservazioni in merito alla modifica sostanziale dell'AIA, precisando che non risulta alcuna competenza in capo al Servizio stesso;

b) della nota prot. n. 97513 del 24 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 25 novembre 2022 con protocollo n. 268462, con la quale l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) ha formulato le proprie osservazioni in merito alla

modifica sostanziale dell'AIA e ha comunicato di non rilevare motivi e/o pareri ostativi alla modifica sostanziale stessa;

c) della nota prot. n. 275159 del 29 novembre 2022, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Regione ha comunicato di non rilevare variazioni quali-quantitative agli scarichi già autorizzati né nuovi scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso;

2) il rappresentante di ARPA FVG ha fatto presente che l'Agenzia regionale stessa svolge attività di supporto tecnico all'Autorità competente e che pertanto, nel caso specifico, non ritiene di dover esprimersi se non a valle della presentazione delle integrazioni richieste;

3) il rappresentante del Gestore, in merito alla richiesta di variazione del limite del COT, ha dichiarato che, rispetto al quadro autorizzativo odierno, la modifica richiesta non comporta alcun aggravio emissivo, in quanto contestualmente alla variazione del limite giornaliero di COT (da 50 a 70 mg/Nmc) viene introdotto un limite mensile del COT di 50 mg/Nmc.

4) il rappresentante del Gestore ha inoltre dichiarato che eventuali concentrazioni medie giornaliere comprese tra 50 mg/Nmc e 70 mg/Nmc, sarebbero compensate da altrettante medie inferiori al valore di 50 mg/Nmc al fine di garantire il rispetto del limite mensile;

5) il rappresentante della Regione:

a) ha fatto presente che il Gestore, con documentazione presentata in allegato all'istanza di modifica sostanziale dell'AIA, ha dichiarato che la modifica del quadro autorizzativo del parametro COT al punto di emissione E4bis non comporta alcun obbligo in materia di: verifica di assoggettabilità allo screening di V.I.A., screening di V.I.A. e procedura di V.I.A.;

b) ha ritenuto necessario acquisire il parere formale da parte del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione, in merito alla non assoggettabilità alle succitate procedure;

c) ha ritenuto inoltre necessario che il Gestore debba trasmettere una valutazione tecnico economica su eventuali sistemi di abbattimento per le emissioni in atmosfera e una procedura per la gestione della qualità della marna, in considerazione del fatto che la motivazione

a supporto della deroga è la qualità della materia prima marna e che l'attuale limite imposto per il COT, pari a 50 mg/Nmc, è già stato derogato rispetto alla normativa vigente, che prevede un limite di 10 mg/Nmc;

6) la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario che il Gestore trasmetta, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, quanto richiesto dalla Regione in tale sede;

Vista la nota prot. n. 345251 del 23 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR),

al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 7 dicembre 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto la Gestore di trasmettere, entro 90 giorni dal ricevimento della nota regionale, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che il termine di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, è sospeso fino all'acquisizione delle informazioni e della documentazione integrativa richiesti;

Vista la nota prot. n. 106948 del 22 febbraio 2023, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile:

1) ha evidenziato che la modifica sostanziale richiesta non attiene ad aspetti progettuali, bensì, specificatamente, alla possibilità di derogare il valore limite in emissione stabilito per il parametro COT all'interno del quadro prescrittivo di cui al decreto di AIA n. 276/2014 e che tale valutazione è, per espressa previsione normativa, demandata all'autorità competente in materia di AIA;

2) ha comunicato di non rilevare, pertanto, specifici obblighi in materia di VIA;

Vista la nota del 24 febbraio 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 27 febbraio 2023 con protocollo n. 114005, con la quale il Gestore ha inviato le integrazioni documentali richieste con la nota regionale del 23 dicembre 2022;

Vista la nota prot. n. 279028 del 12 maggio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR),

al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione integrativa fornita dal Gestore con la nota del 24 febbraio 2023;

2) ha convocato, per il giorno 15 giugno 2023, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il Verbale della seconda Conferenza di servizi del 15 giugno 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 1.800,00 è stata interamente versata;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 19127 / P / GEN/ AIA del 15 giugno 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 348960, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni;

b) della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base dei pareri pervenuti;

3) la Conferenza di servizi, in merito alla richiesta della variazione del valore limite giornaliero del COT da 50 mg/Nm³ a 70 mg/Nm³ con l'inserimento di un valore medio mensile di COT di 50 mg/Nm³, ha precisato quanto segue:

- la variabilità della concentrazione il parametro COT è principalmente associata alla non omogeneità delle caratteristiche delle materie prime (marna) introdotte in cottura e alla quantità dei composti organici contenuti nelle materie prime;

- la richiesta di variazione del parametro giornaliero del COT da 50 mg/Nm³ a 70 mg/Nm³ è relativa all'uso delle materie prime provenienti dalla cava "Almadis" che, presenta "vene" e "piccole inclusioni sparse" ad alta concentrazione di sostanza organica (TOC>0,9%);
- l'imposizione di un valore medio mensile di COT di 50 mg/Nm³ è inteso a garantire che nel medio e lungo periodo la quantità in massa totale di tale inquinante emesso in atmosfera rimanga inalterata;
- lo SME garantisce la piena evidenza delle emissioni in atmosfera;

4) il rappresentante della Regione ha evidenziato che con nota prot. n. 97513 del 24 novembre 2022 (protocollo regionale n. 268462 del 25 novembre 2022), l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) ha formulato le proprie osservazioni in merito alla modifica sostanziale dell'AIA e ha comunicato di non rilevare motivi e/o pareri ostativi alla modifica sostanziale stessa;

5) il rappresentante del Comune di Fanna Comune ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla modifica sostanziale;

6) la Conferenza di servizi ha ritenuto di non rilevare motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del Gestore consistente nella variazione del quadro autorizzativo del parametro COT al punto di emissione E4bis, ritenendo, tuttavia, che tale variazione debba avere scadenza al 31/12/2024, al fine di poter valutare l'andamento delle emissioni di COT misurati dal sistema di monitoraggio in continuo;

7) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al rilascio, a favore della Società Buzzi Unicem S.r.l., della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 367534 del 23 giugno 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 15 giugno 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Considerato che:

1) l'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011, introdotto dall'articolo 3, comma 7 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia;

2) la Società BUZZI UNICEM S.R.L. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 8, è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti in alcuni definiti settori, comunemente denominato White List, istituito presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Alessandria nella Sezione I "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti";

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti in data 30 agosto 2023;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere al rilascio della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014, come prorogata, modificata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, n. 4963 del 20 dicembre 2018 e n. 10648 del 13 marzo 2023;

DECRETA

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014, come prorogata, modificata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, n. 4963 del 20 dicembre 2018 e n. 10648 del 13 marzo 2023, per l'esercizio, da parte della Società BUZZI UNICEM S.R.L. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzì, 6, identificata dal codice fiscale 11983660157, dell'attività di cui al punto 3.1, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, è modificata come segue:

Per il punto di emissione E4bis, (emissione in atmosfera proveniente dal forno di cottura e dal mulino del crudo), è imposto, relativamente al parametro COT, il rispetto, **fino al 31 dicembre 2024**, dei seguenti limiti di emissione:

| E4bis (forno + molino crudo) | |
|---|-----------------------|
| COT (valore limite <u>medio giornaliero</u> normalizzato a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %) | 70 mg/Nm ³ |
| COT (valore limite <u>medio mensile</u> normalizzato a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %) | 50 mg/Nm ³ |

Il valore medio mensile deve essere espresso sul "totale mensile dei giorni lavorati", non considerando le giornate di fermo impianto.

Devono essere rispettate le seguenti PRESCRIZIONI:

1. il Gestore deve trasmettere, con frequenza semestrale, una relazione che evidenzii i valori di emissione di COT monitorati con una valutazione dei valori superiori al limite mensile.
2. il Gestore, entro 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, deve revisionare il manuale di gestione dello SME al fine di renderlo conforme ai nuovi limiti autorizzativi e lo stesso deve essere trasmesso alla Regione FVG e ad ARPA FVG.

Art. 1 – Prescrizioni

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.
2. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

3. Entro 10 giorni dalla data del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e ad ARPA Dipartimento di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 2 – Termini temporali

1. Fermo restando che la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni **permane al 20 febbraio 2026**, la modifica sostanziale autorizzata con il presente provvedimento **ha scadenza il 31 dicembre 2024**.

Art. 3 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 4 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 5 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 6 – Tariffe per i controlli

- 1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 7 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento le condizioni e prescrizioni di cui ai decreti n. 276/2014, n. 535/2015, n. 4963/2018 e n. 10648/2023
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Buzzi Unicem S.r.l. al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Glaucio Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

ambd2



UniCredit S.p.A.

30 AGO 2023
MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, TASSE DI SOSTITUZIONE
E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

Empty box for direct payment to the concessionary

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Empty box for irrevocable delegation

AGENZIA/UFFICIO

CASALE MONFERRATO AL

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

Empty box for reference number

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: BUZZI UNICEM S.R.L.
NOME:
DATA DI NASCITA: 01/01/2023
SESSO: M o F
COMUNE: CASALE MONFERRATO
PROV.: AL
CODICE FISCALE: 11983660157

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:
NOME:
DATA DI NASCITA:
SESSO: M o F
COMUNE:
PROV.:
CODICE FISCALE:

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: TI 6
7. COD. TERRITORIALE (*):
8. CONTENZIOSO:
9. CAUSALE: PA
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno, Numero

Table with 4 columns: 11. CODICE TRIBUTO (456T), 12. DESCRIZIONE (*): IMPOSTA DI BOLLO, 13. IMPORTO: 16,00, 14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16,00

EURO (lettere)

Empty box for amount in letters: SEDICI/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPIRIRE A CURA DEL CONCESSIONARIO DELLA BANCA O DELLE POSTE)

Table with columns: DATA (giorno, mese, anno), CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE (AZIENDA, CAB/SPORTELLO)

Large empty box for additional information or stamp